

Il nuovo **“Regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 c. 6 della legge 31/12/2012 n. 247”** (Riforma della professione forense), che il Ministro della Giustizia ha firmato il 10 marzo 2014, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.77 del 2-4-2014 come **D.M. 10/3/2014 n. 55**), impone di rivedere la questione delle spese generali già affrontata dal sottoscritto per contro del Consiglio dell'Ordine (v. “Notiziario della Fondazione Forense Pesarese”, del 25/2/2014).

Per quanto previsto nel nuovo decreto ministeriale, **dal 3 aprile 2014**, dovrà darsi risposta positiva al quesito sulla ripetibilità nei confronti del soccombente delle spese generali non liquidate dal Giudice in sentenza.

Infatti, l'art 2 di detto regolamento, dopo aver ribadito, al suo primo comma, il principio di proporzionalità tra compenso dell'avvocato e importanza dell'opera prestata, al suo comma 2 così prevede: *“Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.”*

Inoltre, l'art. 29 del citato DM n. 55/2014 prevede che ***“Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ...”***.

Nella sua versione definitiva il nuovo decreto sui parametri forensi ha reintrodotta il rimborso delle spese forfetarie, e rispetto alla c.d. “bozza Cancellieri” del 9/10/2013, lo ha previsto fissandone una **percentuale fissa nella misura del 15%**, per evitare, innanzitutto, discrezionalità e difformità sul territorio nazionale al momento della liquidazione giudiziale; e in secondo luogo, per non lasciare più margini di dubbio sulla loro automatica applicabilità e determinazione in caso di mancata previsione in sentenza.

Quell'automatismo o automatica determinazione delle spese forfetarie spettanti al professionista nella misura predeterminata per legge cui si faceva riferimento in recenti sentenze della Suprema Corte (v. Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-02-2010, n. 4209 la n. 18518 del 2 agosto 2013), ora, può dirsi previsto e reintrodotta dall'art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia.

Si pone così rimedio alla definitiva abolizione delle spese generali operata con il DM n.140/2012, decreto che non prevedeva alcun riferimento a rimborsi forfetari.

Inoltre, è bene precisare che detta norma di cui al richiamato art. 2 sancisce che una somma per rimborso delle spese forfetarie è *“dovuta ... in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale”*. Se a ciò si aggiunge che l'art. 28 stabilisce che *“Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”*, si hanno questi effetti.

– **In caso di liquidazione del compenso a carico del cliente**, per il quale l'Avvocato chieda l'intervento al Consiglio dell'Ordine di appartenenza sia per il tentativo di conciliazione e sia, in mancanza di accordo, per esprimere *“un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata”* (possibilità previste dal comma 9, art. 13 della legge n. 247 del 31/12/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), si potranno applicare i

nuovi parametri, e quindi anche le spese forfetarie di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014 in caso di cessazione del mandato professionale dopo la sua data di entrata in vigore. Si ricorda, però, che l'Avvocato è sempre tenuto al rispetto dell'art. 43, comma 3, del Codice deontologico: *“L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva”*.

– In caso di liquidazione giudiziale nei confronti della parte soccombente, le spese processuali devono essere liquidate secondo i nuovi parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto (3 aprile 2014) e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, oppure il DM 20 luglio 2012, n. 140. Infatti, l'art. 28 (Disposizione temporale) contenuta nelle norme transitorie del nuovo decreto, ripropone lo stesso identico testo dell'art. 40 del DM n. 140 del 2012: *“Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”*.

Massimo Stolfa

<b>Sono ripetibili dal soccombente le spese generali e/o forfetarie non liquidate dal Giudice nella sentenza?</b>		
<b>Regolamento</b>	<b>in vigore dal</b>	<b>RISPOSTA</b>
<b>D.m. 5/10/1994 n. 585</b>	<b>apr-95</b>	<b>SI, nella misura del 10%</b>
<b>D.m. 8/4/2004 n. 127</b>	<b>02-giu-04</b>	<b>SI, nella misura del 12,5%</b>
<b>D.m. 20/7/2012 n. 140</b>	<b>23-ago-12</b>	<b>NO</b>
<b>D.m. 10/3/2014 n. 55</b>	<b>03-apr-14</b>	<b>SI, nella misura del 15%</b>